

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Notificazione: inesistenza e nullità**

*L'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla materiale omissione, è ravvisata soltanto nel caso in cui la stessa non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell'atto, essendo stata eseguita mediante consegna in un luogo o a persona non solo diversi da quelli previsti dalla legge, ma privi di qualsiasi concreto collegamento con il destinatario; ove invece la consegna sia stata effettuata nel luogo prescritto ed a persona legittimata a riceverla, l'incertezza nell'individuazione del destinatario eventualmente derivante dall'omissione, incompletezza o erroneità della relativa indicazione si traduce in una mera nullità, sanabile per effetto della costituzione del soggetto cui è stato notificato l'atto o mediante la rinnovazione della notifica.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.2.2015, n. 2670**

...omissis...

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 cod. proc. civ., sostenendo che la notificazione del ricorso non poteva essere considerata inesistente, e neppure nulla, in quanto, nonostante l'indicazione della T. S.r.l. come destinataria, essa era stata comunque effettuata presso il curatore, dal quale era stata regolarmente ricevuta. Il curatore, d'altronde, oltre ad essere il destinatario di tutte le comunicazioni e le notificazioni relative a rapporti compresi nel fallimento, è il contraddittore necessario del creditore nel procedimento di verifica dei crediti, con la conseguenza che la notifica eseguita nei confronti della società fallita doveva ritenersi al più affetta da mera irregolarità, che non aveva impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 157, 160 e 291 c.p.c. affermando che anche a volerla ritenere invalida.

la notifica avrebbe dovuto essere considerata affetta da nullità sanabile, in quanto eseguita nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario, ma non privo di qualsiasi collegamento con quest'ultimo.

3. In quanto precedute da un'ampia ricostruzione del giudizio di merito e dalla riproduzione delle parti salienti del decreto impugnato, le predette censure risultano pienamente idonee a soddisfare il requisito prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 3, fornendo un quadro chiaro e completo dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, che esclude la necessità di far ricorso ad altre fonti o atti del processo: è pertanto infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla controricorrente in relazione alla mancata esposizione dei fatti di causa, non occorrendo, a tal fine, la trascrizione integrale degli atti, ma essendo sufficiente una descrizione della vicenda, sostanziale e processuale, che consenta di cogliere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla decisione (cfr. Cass. Sez. 3 8 luglio 2014, n. 15478; 24 luglio 2007. n. 16315; Cass.. Sez. 1 28 febbraio 2006. n. 4403).

4. L'illustrazione dei motivi è inoltre accompagnata dalla formulazione di specifici quesiti di diritto, con cui la ricorrente chiede a questa Corte di pronunciarsi in ordine alla validità della notificazione eseguita a mani del soggetto cui l'atto dev'essere consegnato, ma recante nella relata un'indicazione errata o imperfetta del destinatario: non merita pertanto accoglimento neppure l'eccezione d'inammissibilità sollevata in riferimento all'art. 366- bis cod. proc. civ. dovendo ritenersi osservato il requisito prescritto dalla prima parte di tale disposizione, ai fini del quale occorre che il motivo d'impugnazione sia corredato da una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta all'esame della Corte, funzionale all'enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un. 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008. n. 6420; 28 settembre 2007, n. 20360).

5. Il ricorso è peraltro fondato.

Come si evince dagli atti di causa, il cui esame diretto è consentito dalla natura processuale del vizio lamentato, il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione furono notificati dapprima alla società fallita, sia presso il curatore nominato dal tribunale che nella sua sede legale, e successivamente, essendo risultato vano il tentativo di consegna effettuato al secondo indirizzo, per irreperibilità del destinatario, al domicilio personale di U.P. in qualità di legale rappresentante della medesima società.

L'equivocità della formula utilizzata ai fini della prima notificazione, che pur essendo indirizzata al curatore presso il suo studio non recava alcun riferimento all'intervenuta dichiarazione di fallimento della società, non consente peraltro di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui la notifica al fallimento doveva considerarsi omessa. L'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla

materiale omissione, è infatti ravvisata soltanto nel caso in cui la stessa non appaia in alcun modo riconducibile allo schema legale dell'atto, essendo stata eseguita mediante consegna in un luogo o a persona non solo diversi da quelli previsti dalla legge, ma privi di qualsiasi concreto collegamento con il destinatario; ove invece la consegna sia stata effettuata, come nella specie, nel luogo prescritto ed a persona legittimata a riceverla, l'incertezza nell'individuazione del destinatario eventualmente derivante dall'omissione, incompletezza o erroneità della relativa indicazione si traduce in una mera nullità, sanabile per effetto della costituzione del soggetto cui è stato notificato l'atto o mediante la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. 3, 19 marzo 2014, n. 6352; 19 dicembre 2013, n. 28451; Cass., Sez. 2 1 agosto 2013, n. 18427; 27 marzo 2007, n. 7514).

5.1. Tale adempimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non poteva ritenersi nella specie precluso dall'intervenuta scadenza del termine fissato per la notifica del ricorso e del decreto.

Il presente giudizio si innesta infatti su un procedimento fallimentare apertosi in data successiva al 16 luglio 2006 ma anteriore al 1 gennaio 2008 e pertanto, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 150 e del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22 è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 99 L. Fall., come modificata dal D.Lgs. n. 5 cit., art. 84 il quale disponeva, al comma 3, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia al curatore che al fallito.

Nell'esaminare tale disciplina, questa Corte ha confermato l'orientamento già espresso in riferimento al testo originario dell'art. 98, comma 2, L. Fall., che anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 102 e 120 del 1986. negava il carattere perentorio del termine previsto da tale disposizione, escludendo la possibilità di ricollegare alla sua inosservanza la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2009. n. 25494): premesso infatti che tale sanzione, non prevista dall'art. 99. terzo comma, non è neppure desumibile in via interpretativa dal principio della ragionevole durata del processo, la cui applicazione non consente interpretazioni formalistiche delle norme processuali, tali da limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale è stato ripetutamente affermato che ove le controparti non si siano regolarmente costituite in giudizio, in tal modo sanando con efficacia retroattiva il vizio della notificazione, trova applicazione, in via analogica, l'art. 291 cod. proc. civ., ai sensi del quale il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine per la notifica, avente (a differenza del precedente) carattere perentorio (cfr. Cass., Sez. 1, 10 settembre 2014, n. 19018; 28 luglio 2010, n. 17670; 27 maggio 2010, n. 13015; 12 maggio 2010. n. 11508; 10 maggio 2010. n. 11301).

6. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Trento, che provvederà in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trento, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice